

OGGETTO: TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2018.

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 15/11/2017

Il Responsabile del Servizio
f.to (Dr. Augusto Cavagnino)

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 il Responsabile del Servizio, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, in relazione alle sue competenze.

Soriso, 15/11/2017

Il Responsabile del Servizio
(f.to Piera Cavallotti)

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto l'articolo 1, comma 22, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11 del D.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

Visto il "Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 in data 24/06/1994, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 24/06/1994, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato suddiviso il territorio comunale in n. 2 categorie, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 40 in data 31/07/2013, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state approvate, con decorrenza 1° gennaio 2013, le tariffe per l'applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, confermate nella stessa misura anche per l'anno 2017 con deliberazione della Giunta comunale n. 61 del 23/11/2016;

Considerato che il gettito della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2016, quale risulta dai dati di bilancio definitivamente assestati, è pari a € 3.397,46;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Visto che l'articolo 6, comma 1, lettera a) del disegno di Legge di Bilancio 2018 proroga anche per il 2018 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali, modificando a tal fine il comma 26 della legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015).

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che:

- il comune può unicamente variare in riduzione le tariffe della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- sono fatti salvi gli adeguamenti automatici delle tariffe derivanti dal passaggio di classe;

Eseguito integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2018/2020;

Dato atto che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2015 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 761 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);

Visti i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche per l'anno 2018 che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 in data 26/03/2002, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

A voti unanimi e palesi,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'anno 2018 così come indicate nell'allegato a), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 2) di dare atto del rispetto delle disposizioni inerenti la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali che aumentano le aliquote e tariffe dei tributi locali rispetto al livello vigente per l'esercizio 2015.
- 3) di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla sua adozione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993.
- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.

Infine la Giunta Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE**ANNO 2018**

1			
OCCUPAZIONI PERMANENTI		tariffa in euro	
tariffa annuale per mq o lineare		classe 1	classe 2
1.1	OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE	€ 24,00	€ 16,80
1.2	OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO	€ 16,00	€ 11,20
2			
OCCUPAZIONI TEMPORANEE		tariffa in euro	
tariffa giornaliera per mq o lineare		classe 1	classe 2
per occupazioni di durata inferiore alle 24 ore la tariffa è ridotta del 50%			
per occupazioni superiori a 15 giorni la tariffa è ridotta del 50%			
2.1.1	OCCUPAZIONE DEL SUOLO COMUNALE	€ 2,00	€ 1,40
2.1.2	OCCUPAZIONE DI SPAZI SOPRASTANTI E SOTTOSTANTI IL SUOLO PUBBLICO	€ 1,00	€ 0,70
2.1.3	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE EFFETTUATE IN OCCASIONE DI FIERE E FESTEGGIAMENTI CON ESCLUSIONE DI QUELLE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE	€ 2,50	€ 1,75
2.1.4	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE DA VENDITORI AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI E DA PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO	€ 1,00	€ 0,70
2.1.5	OCCUPAZIONI DEL SUOLO COMUNALE REALIZZATE CON INSTALLAZIONE DI ATTRAZIONI, GIOCHI E DIVERTIMENTI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE: superfici calcolate in ragione del 50% fino a mq. 100 - 25% per la parte eccedente mq. 100 fino a mq. 1000 - 10% per la parte eccedente mq. 1000	€ 0,40	€ 0,28
2.1.6	OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE CON CONDUTTURE, CAVI, IMPIANTI IN GENERE ED ALTRI MANUFATTI DESTINATI ALLA MANUTENZIONE DELLE RETI DI EROGAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, COMPRESI QUELLI POSTI SUL SUOLO E COLLEGATI ALLE RETI STESSE, NONCHE' CON SEGGIOVIE E FUNIVIE	€ 1,00	€ 0,70
2.1.7	OCCUPAZIONI REALIZZATE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA	€ 1,00	€ 0,70
2.1.8	OCCUPAZIONI REALIZZATE IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI POLITICHE, se eccedenti i 10 mq., CULTURALI O SPORTIVE	€ 0,40	€ 0,28

3	OCCUPAZIONI PERMANENTI DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	tariffa in euro	
	tariffa per utenza		
	tariffa minima	€	516,46
3.1	OCCUPAZIONE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI IN GENERE ART. 47 D.L.GS 507/93	€	0,77
4	OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO	tariffa in euro	
	tariffa per km. Lineare		
4.1	OCCUPAZIONE CON CAVI, CONDUTTURE, IMPIANTI IN GENERE ART. 47 D.L.GS 507/93	€	0,77
	non superiore a 30 giorni - fino a 1 km. lineare	€	6,20
	- oltre 1 km. lineare	€	9,30
	non superiore a 90 giorni - fino a 1 km. lineare	€	8,06
	- oltre 1 km. lineare	€	12,09
	oltre 90 fino a 180 giorni - fino a 1 km. lineare	€	9,30
	- oltre 1 km. lineare	€	13,94
	oltre 180 giorni - fino a 1km. Lineare	€	12,39
	- oltre 1 km. lineare	€	18,59

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
F.to : Dr. Augusto Cavagnino

Il Segretario Comunale
F.to : Dr.ssa Anna Laura Napolitano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 529 del Registro delle Pubblicazioni

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data del 18/11/2017 ai sensi dell'art. 124 del Decreto Legislativo 267/2000.

Soriso, li 18/11/2017

Il Segretario Comunale
F.to:Dr.ssa Anna Laura Napolitano

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 15-nov-2017

- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
 Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Soriso, li 18/11/2017

Il Segretario Comunale
f.to Dr.ssa Anna Laura Napolitano

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Anna Laura Napolitano